

COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO
PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale

Verbale n. 81 del 25.09.2014

OGGETTO: Legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 11 - Approvazione bando per la concessione di contributi per il sostegno alla locazione anno 2013 (redditi 2013)

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 13,20 in Campoli Appennino nella Residenza Municipale.

Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sig.

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
MAZZONE	PIETRO	Sindaco	X	
DI BENEDETTO	PANCRAZIA	Assessore	X	
PREZIOSI	MAURO	Assessore		X

Presiede la seduta il Sindaco Ing. Pietro MAZZONE.

Partecipa il Segretario comunale Dott. Mauro Andreone.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio VI : Servizi Sociali e Pubblica Istruzione competente in materia;

Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario competente in materia;

RICHIAMATA la legge 9 dicembre 1998, n. 431, riguardante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 11 di detta legge, con il quale è stato istituito un Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ed il decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 7 giugno 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 533 del 5 agosto 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 64, supplemento n. 2, del 12 agosto 2014, con la quale sono stati individuati i criteri di accesso e di ripartizione delle risorse di cui al citato articolo 11, nonché la comunicazione ai Comuni da parte della Regione Lazio del 12 settembre u.s.;

CONSIDERATO che con la Deliberazione di Giunta Regionale sopra citata è stato, altresì, previsto che i Comuni, entro il 30 settembre p.v. , predispongano e rendano pubblici i bandi per l'accesso al fondo di cui trattasi e nella perentorietà del termine del 15 marzo 2015 debbano effettuare la trasmissione della graduatoria definitiva e la relativa documentazione;

CONSIDERATO che compete ai Comuni l'emissione dei bandi per l'individuazione dei requisiti dei conduttori che possono beneficiare dei contributi, la raccolta e l'istruttoria delle domande e la comunicazione alla Regione del numero dei richiedenti i contributi, in possesso dei requisiti determinati mediante la citata deliberazione regionale;

CONSIDERATO CHE il Comune si può riservare di destinare una quota pari al 10% delle risorse attribuite alla locazione di immobili per inquilini che non dispongano di altra abitazione e che non abbiano redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova abitazione.

CONSIDERATO, altresì, che il Comune si riserva di erogare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali inferiori del 100% del contributo spettante in base alle risorse che saranno attribuite dalla Regione Lazio.

CHE ai sensi dell'art. 11 comma 3 della Legge 431/98 come modificato dall'art. 7, comma 2 bis della Legge 269/2004 il contributo integrativo destinato al conduttore potrà, in caso di morosità, essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, che successivamente attesterà l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta dal locatore.

CHE il contributo non sarà erogato ai beneficiari quando il suo ammontare risulterà di importo inferiore a € 100,00.

RITENUTO adottare provvedimenti in merito;

A voti unanimi;


DELIBERA

- di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
- di approvare i criteri per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione (allegato sub a), l'avviso pubblico (allegato sub b), nonché il modello di domanda per la richiesta di contributo (allegato sub c), riguardanti l'attribuzione di contributi per il pagamento del canone di affitto dell'alloggio condotto in locazione, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che i criteri per la fruizione dei contributi sono quelli stabiliti nella deliberazione della Giunta Regionale n. 533 del 5 agosto 2014 in premessa citata;
- di comunicare tale deliberazione alla Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastruttura, Ambiente e Politiche Abitative -, tramite PEC all'indirizzo: fondoaffitti2014@regione.lazio.legalmail.it entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione del bando, pena l'esclusione dal finanziamento;
- di dare altresì atto che "con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere e conseguentemente la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del TUOEL n. 267/2000."

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Ing. Pietro MAZZONE



Il Segretario

F.To Dott. Mauro Andreone



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune oggi e per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 124, c.1, e 134 del Testo Unico sull'Ordinamento Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, al n. 369

Il Messo Comunale



li. 26 SET. 2014

F.to Il Resp. del Servizio

Per copia conforme all'originale

Campoli App.no, 26 SET. 2014



Il Funzionario Incaricato





COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO
03030
PROVINCIA DI FROSINONE

Tel. 0776/874000 – Fax 0776/885003 – Piazza Umberto I n.16

Partita IVA 00253600605

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 25.09.2014 ALLE ORE 13,20 AD OGGETTO: Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 – Approvazione bando per la concessione di contributi per il sostegno alla locazione anno 2013 (redditi 2013).

Il sottoscritto Arch. Sergio Palleschi, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, in riferimento alla proposta di Deliberazione di cui in oggetto con la presente rimette il proprio parere di competenza: **PARERE FAVOREVOLE**.

Campoli Appennino, li _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Sergio Palleschi

La sottoscritta Rag. Alessandra Lecce, in qualità di Responsabile dell'Area Economica/ Finanziaria di questo Comune, in riferimento alla proposta di Deliberazione di cui in oggetto con la presente rimette il proprio parere di competenza: **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità Tecnica e Contabile.

Campoli Appennino li _____

Il Responsabile dell'Area Econ./ Finanziaria
Rag. Alessandra Lecce

La sottoscritta Sign. Maria Graziella Proia, in qualità di responsabile dell'Area Amministrativa di questo Comune, in riferimento alla proposta di Deliberazione di cui in oggetto con la presente rimette il proprio parere di competenza: **FAVOREVOLE**

Campoli Appennino li _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Sign. Maria Graziella Proia

Il sottoscritto Rag. Massimo Marchionni, in qualità di responsabile dell'Area Tributi di questo Comune, in riferimento alla proposta di Deliberazione di cui in oggetto con la presente rimette il proprio parere di competenza: **PARERE FAVOREVOLE**.

Campoli Appennino li _____

Il Responsabile dell'Area Tributi
Rag. Massimo Marchionni

Comune di Campoli Appennino**Criteria per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione****Art. 1 - requisiti per l'ammissione al concorso, da possedere alla data di pubblicazione del bando**

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea ;
- 2) Cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 06.03.1998, n. 40 e del Decreto legislativo 25.07.1988 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni e, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 13 della Legge n. 133/2008, in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lazio alla data di pubblicazione del bando comunale di concorso per l'accesso al contributo ;
- 3) Residenza anagrafica nell'immobile e nel comune cui si riferisce l'annualità del bando di concorso ;
- 4) Titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 ;
- 5) Non avere ottenuto, per la stessa annualità indicata nel bando, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
- 6) Non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa .

I requisiti minimi reddituali che i conduttori devono possedere sono fissati, in deroga a quanto stabilito dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e sulla base del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 febbraio 2014 come di seguito riportato:

- Il reddito del nucleo familiare, calcolato con il metodo ISEEfsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti), non deve essere superiore a € 8.000,00, rispetto al quale il canone di locazione deve avere un'incidenza superiore al 24%

In considerazione della riduzione dei finanziamenti statali e della possibilità per le regioni di individuare le priorità di utilizzo delle risorse assegnate anche in deroga al Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 07/06/1999, si ritiene opportuno limitare l'accesso a determinate categorie di beneficiari in condizioni di particolare debolezza sociale.

Pertanto potranno essere accolte ai fini dell'assegnazione del contributo, esclusivamente le domande dei conduttori di alloggi in locazione appartenenti ad una delle seguenti categorie di cittadini:

- 1) titolari di pensione
- 2) lavoratori dipendenti o assimilati
- 3) lavoratori sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento nel corso dell'anno a cui si riferisce il canone di locazione dichiarato e che alla data di pubblicazione del bando comunale siano ancora in attesa di occupazione;
- 4) famiglie numerose monoreddito con almeno tre figli a carico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento dell'erogazione del contributo.

I soggetti in condizione di disagio abitativo dovranno dimostrare, al momento dell'erogazione del contributo, di essere in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato, pena l'esclusione dal beneficio.

Art. 2 - nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.

Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.

Art. 3 - determinazione della situazione economica e patrimoniale

Concorrono a determinare la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare le seguenti entrate:

- a. **reddito annuo imponibile** di tutti i componenti del nucleo familiare, (ivi compreso il reddito del coniuge non legalmente separato, anche se non residente, nonché l'assegno del coniuge legalmente separato) quale risulta dall'ultima dichiarazione fiscale, o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione medesima, redditi imponibili ai fini Irpef risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Sono escluse dal computo di cui sopra le pensioni e assegni di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento e assimilate.

Il Valore del reddito è calcolato con il metodo ISEefsa (Indicatore Situazione Economica Equivalente per il fondo sociale affitti). Tale ISEefsa si determina in base

alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.Lgs. 130/2000 e D.P.C.M. 242/2001 e loro s.m. e i.), però, **ai fini della predetta determinazione non si applica la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/2001.**

La determinazione dell'ISEEfsa risulta dalla seguente formula:

$$\text{ISEEfsa} = (\text{ISEE} \times \text{coefficiente Nucleo} + \text{Canone}) / \text{coefficiente Nucleo}$$

Nel caso in cui il richiedente dichiara il reddito imponibile del proprio nucleo familiare pari a "zero", l'erogazione del contributo è possibile soltanto se lo stesso è incluso nell'elenco allegato alla Deliberazione di G.M. n. 144 del 16.12.2013 avente ad oggetto: "Erogazione contributi dal fondo a sostegno degli indigenti ANNO 2013".

b. Patrimonio mobiliare e immobiliare:

b1) patrimonio mobiliare:

il valore nominale delle consistenze al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della domanda di:

- depositi in conto corrente bancari, postali e assimilati;
- titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio;
- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati;
- partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie;

b2) patrimonio immobiliare:

il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini Ici al 31 dicembre dell'anno precedente. Dal valore complessivo così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati.

Art. 4 - Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 15/68 e artt. 1 e 2 D.P.R. 403/98 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6.

Art. 5 - documentazione

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 2 e 4, legge 15/68, fatta eccezione per quelle sottoindicate.

Per l'attribuzione del relativo punteggio sono necessari i seguenti documenti:

- a. attestato della competente ASL indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione;

- b. attestato della competente ASL contenente la dettagliata indicazione dei soggetti abitanti nell'alloggio in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario;
 c. certificato della competente ASL attestante anti igienicità assoluta dell'alloggio.

Per la determinazione del reddito imponibile del nucleo familiare, qualora siano presenti percettori di reddito con menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3, deve essere allegato alla domanda certificato della competente ASL.

Art. 6 - punteggi di selezione delle domande

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità:

1. reddito del nucleo familiare (determinato con le modalità di cui all'art. 3, non superiore a (Euro 12.177,10);	punti 100
2. reddito del nucleo familiare (determinato con le modalità di cui all'art. 3, non superiore a (Euro 13.298,00);	punti 80
3. reddito del nucleo familiare (determinato con le modalità di cui all'art. 3, non superiore a (Euro 19.524,88)	punti 50
4. conduttore che paghi un canone di locazione dell'alloggio attualmente occupato con contratto regolarmente registrato che incide sul reddito del proprio nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi:	
dal 30,01 al 40%	punti 80
oltre il 40,01%	punti 100
le percentuali sono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali;	
5. richiedente che abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di: <ul style="list-style-type: none"> a. provvedimento esecutivo di sfratto; b. provvedimento di separazione omologato dal tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio; c. verbale di conciliazione giudiziaria; d. provvedimento di sgombero; e. provvedimento esecutivo attestante il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio; 	punti 60
6. situazione di grave disagio abitativo, esistente da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (salvo i casi di abbandono dell'alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente) dovuta ad abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione da attestare da parte della competente Azienda Sanitaria;	punti 30
7. assoluta antigienicità dell'alloggio , certificata dall'Azienda Sanitaria;	punti 20
8. situazione di grave disagio abitativo, esistente da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario (da calcolarsi secondo le	punti 10

disposizioni di cui alla l.r. 12/99) certificata dalla competente Azienda Sanitaria: oltre 2 persone a vano utile;	
9. nucleo familiare composto nel seguente modo:	
6 componenti ed oltre	punti 100
5 componenti	punti 90
4 componenti	punti 80
3 componenti	punti 70
2 componenti	punti 60
1 componenti	punti 50
10. Conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o due persone.	punti 20

I punteggi di cui ai punti 5, 6, 7, 8, non sono fra loro cumulabili.

Art. 7 - formazione e pubblicazione della graduatoria

a) Istruttoria delle domande

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

b) Formazione della graduatoria generale

Il Comune, **entro 15 giorni** successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande procede all'adozione della graduatoria generale secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

A parità di punteggio avranno priorità gli utilizzatori dell'alloggio con una incidenza del canone di locazione più alta rispetto al reddito annuo imponibile complessivo lordo, in caso di ulteriore parità prevarrà il nucleo con il maggior numero di componenti.

La graduatoria generale è pubblicata all'albo pretorio del Comune. I nuclei familiari con reddito ISEE annuo, calcolato con il metodo fsa (indicatore della situazione equivalente per il fondo sociale affitti) superiore a € 8.000,00 saranno considerati fuori reddito.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio al Sindaco.

Art. 8 - validità della graduatoria

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate da parte della Regione Lazio, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale, che a tali effetti, conserva la sua efficacia per 1 anno dalla data di pubblicazione, e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dal successivo art. 9.

Art. 9 - aggiornamento della graduatoria

L'aggiornamento della graduatoria è effettuato annualmente.

Art. 10 - durata ed entità del contributo

Il contributo ha durata annuale ed il Comune si riserva di erogare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali inferiori del 100% del contributo spettante, in base alle risorse attribuite dalla Regione Lazio.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato sul reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del presente bando.

Il contributo così calcolato, spettante e/o concesso (che non potrà comunque superare l'importo del canone annuo), sarà:

- Non superiore ad € 3.098,74 annui.

Il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa.

In tali casi il Comune si riserva di utilizzare una quota fino al 10% delle risorse attribuite dalla Regione Lazio.

Il contributo è previsto per l'anno 2013 e decorre dalla data di stipula del contratto di locazione.

Per coloro che vengono inseriti nella graduatoria a seguito di aggiornamento della medesima, il contributo viene attribuito dalla data di inserimento in graduatoria o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva.

Il contributo non sarà erogato ai beneficiari quando il suo ammontare risulterà di importo inferiore a € 100,00.

Art. 11 - modalità di erogazione del contributo

Il Comune, verificata l'ammissibilità di accesso al fondo con la presenza del contratto di locazione debitamente registrato ed il possesso dei requisiti, elabora dapprima la graduatoria provvisoria ed, esaminati eventuali ricorsi, elabora e pubblica la graduatoria definitiva, che sarà inoltrata alla Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative - evidenziando gli importi spettanti e concessi e l'importo complessivo della somma che viene richiesta alla Regione per la predisposizione del relativo mandato di pagamento.

Ai sensi dell'art. 11 comma 3 della Legge 431/98 come modificato dall'art. 7, comma 2 bis della Legge 269/2004 il contributo integrativo destinato al conduttore potrà, in caso di morosità, essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, che successivamente attesterà l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta dal locatore.

Art. 12 - termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 13 - distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al bando, ed essere presentate presso gli Uffici comunali indicati nelle istruzioni, o spedite tramite raccomandata postale a/r entro il termine di cui al precedente art. 12. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

Art. 14 - controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell'art 6 comma 3 del d.p.c.m. n. 221/99 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 15/68 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 15 - Riserve

Il Comune si riserva di destinare una quota pari al 10% delle risorse attribuite alla locazione di immobili per inquilini che non dispongano di altra abitazione e che non abbiano redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova abitazione.

Art. 16 - norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, alla l.r. 12/99, alla legge 109/98 e ai relativi decreti di attuazione, nonché alla delibera n. _____ del _____ Comune di Campoli Appennino.

Campoli Appennino Li _____

COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO
Provincia di Frosinone

=====

Ufficio Servizi Sociali

BANDO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI
CANONI DI LOCAZIONE
ANNUALITÀ' 2014

IL SINDACO

Vista la Legge 09/12/1998 n. 431 e successive modifiche concernente "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" ed in particolare l'art. 11 che istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Visto il decreto 07/06/1999 del Ministero dei Lavori Pubblici ed in particolare l'art. 1 che prevede la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11 della Legge n. 431/1998, da effettuarsi sulla base di apposita graduatoria comunale assoggettata alla sussistenza di requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente ;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 533 del 05/08/2014, pubblicata sul B.U.R.L. n. 64 del 12/08/2014 con la quale sono stati dettati i criteri per il riparto tra i Comuni destinatari del fondo regionale per la concessione dei contributi integrativi ai conduttori aventi i requisiti minimi previsti dall'art. 11 della Legge 431/1998;

Considerato che a questo Comune verranno attribuite risorse in quote proporzionali con riferimento alle domande ritenute "ammissibili" e pervenute a seguito dell'espletamento del bando per l'anno 2014 (contratto di locazione e dichiarazione sostitutiva unica anno 2013) ;

contributi integrativi ai conduttori aventi i requisiti minimi previsti dall'art. 11 della Legge 431/1998;

Considerato che a questo Comune verranno attribuite risorse in quote proporzionali con riferimento alle domande ritenute "ammissibili" e pervenute a seguito dell'espletamento del bando per l'anno 2014 (contratto di locazione e dichiarazione sostitutiva unica anno 2013) ;

RENDE NOTO

Che saranno accolte le domande dei soggetti richiedenti che alla data di pubblicazione del bando comunale, siano in possesso dei seguenti requisiti :

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea ;
- b) Cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 06.03.1998, n. 40 e del Decreto legislativo 25.07.1988 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni e, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 13 della Legge n. 133/2008, in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lazio alla data di pubblicazione del bando comunale di concorso per l'accesso al contributo ;
- c) Residenza anagrafica nell'immobile e nel comune cui si riferisce l'annualità del bando di concorso ;
- d) Titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 ;
- e) Non avere ottenuto, per la stessa annualità indicata nel bando, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
- f) Non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa .

In considerazione della riduzione dei finanziamenti statali e della possibilità per le regioni di individuare le priorità di utilizzo delle risorse assegnate anche in deroga al Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 07/06/1999, si ritiene

opportuno limitare l'accesso a determinate categorie di beneficiari in condizioni di particolare debolezza sociale .

Pertanto potranno essere accolte ai fini dell'assegnazione del contributo, esclusivamente le domande dei conduttori di alloggi in locazione appartenenti ad una delle seguenti categorie di cittadini :

1. titolari di pensione
2. lavoratori dipendenti o assimilati
3. lavoratori sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento nel corso dell'anno a cui si riferisce il canone di locazione dichiarato e che alla data di pubblicazione del bando comunale siano ancora in attesa di occupazione;
4. famiglie numerose monoreddito con almeno tre figli a carico .

I requisiti minimi reddituali che i conduttori devono possedere sono fissati, in deroga a quanto stabilito dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e sulla base del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 febbraio 2014 come di seguito riportato:

- Il reddito del nucleo familiare, calcolato con il metodo ISEefsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti), non deve essere superiore a € 8.000,00, rispetto al quale il canone di locazione deve avere un'incidenza superiore al 24%

L'ISEefsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.Lgs. 130/2000 e D.P.C.M. 242/2011 e loro s.m. e i.) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.lgs. 31/03/1998, n. 109 e s.m. e i.) .

Ai fini della predetta determinazione non si applica la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/2001.

Nel caso in cui il richiedente dichiara il reddito imponibile del proprio nucleo familiare pari a "zero " , lo stesso dovrà essere incluso nell'elenco allegato alla Deliberazione di G.M. n. 144 del 16.12.2013 avente ad oggetto : "Erogazione contributi dal fondo a sostegno degli indigenti ANNO 2013" .

Il contributo da assegnare è determinato come segue:
canone annuo meno il 24% del reddito ISSEfsa e comunque fino ad un massimo di € 3.098,74.

Il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di debolezza sociale.

In alternativa, per gli stessi nuclei familiari, i limiti di reddito di cui ai requisiti per beneficiare dei contributi, possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% .

Il contributo, anche per i casi suesposti, non potrà comunque superare l'importo del canone annuo.

Le domande, corredate dal **contratto di locazione regolarmente registrato per l'anno 2013**, nonché da apposita **dichiarazione sostitutiva unica** - resa ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 - relativa ai **redditi percepiti nell'anno 2013**, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo, entro il termine perentorio di **giorni 30** dalla data di pubblicazione del presente bando. Entro i successivi 15 giorni, l'Ufficio Servizi Sociali provvederà ad elaborare e a rendere pubblica all'Albo Pretorio di questo Comune la graduatoria provvisoria, avverso la quale i cittadini interessati potranno proporre, entro 15 giorni dall'affissione, eventuali ricorsi al Sindaco.

Le domande di richiesta di contributo dovranno essere presentate **esclusivamente** sugli appositi moduli disponibili:

- presso l'**Ufficio Protocollo di questo Ente.**

Campoli Appennino Li _____

Il Sindaco
Ing. PIETRO MAZZONE